

Nella circolare n. 21 delle Entrate gli ultimi chiarimenti sull'emersione dei capitali

Voluntary-bis, benefici estesi

Effetti premiali e semplificazioni anche per i ritardatari

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIUSEPPE LO PRESTI

Massimizzare gli effetti premiali della procedura di collaborazione volontaria e assolvere il contribuente-istante da alcuni obblighi previsti per legge. Questi gli obiettivi del Fisco negli ultimi chiarimenti resi sulle novità normative in materia di voluntary disclosure bis. I ritardatari, inoltre, avranno ancora tempo fino al 30 settembre per inoltrare la prima istanza. È stato pubblicato in *Gazzetta*, infatti, con data 28 luglio 2017, il decreto che fa slittare in avanti la scadenza originariamente prevista per il 31 luglio.

Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 20 luglio 2017, l'amministrazione finanziaria ha raccolto in quattro punti salienti ciò che distingue questa edizione della procedura di collaborazione volontaria e quanto, di converso, ha caratterizzato il recente passato.

In ordine: i) detrazione delle imposte pagate all'estero nell'ambito della collaborazione volontaria; ii) determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente; iii) esonero dagli obblighi dichiarativi; iv) chiarimenti sui paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura. Una delle novità importanti della nuova procedura di emersione consiste nella liquidazione spontanea del dovuto, che il contribuente dovrà versare in unica soluzione o col pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017 e fatto salvo l'eventuale intervento di una ulteriore proroga che potrebbe anche in questo caso postergare i predetti termini.

Gli Uffici competenti, dunque, a partire dal 30 settembre 2017 e a differenza di quanto avvenuto nel corso della prima edizione, questa volta avranno un ruolo differente. Essi svolgeranno, infatti, una attività volta al controllo della congruità del pagamento spontaneo.

Nel caso in cui si riscontri una carenza di versamento, troverà applicazione una specifica maggiorazione sulle somme dovute (imposta, sanzioni e interessi) del 3 o del 10%, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia degli stessi. In ogni caso, la somma di quanto già versato e di quanto ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, non può risultare superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell'istante. Nonostante l'errore, infatti, il contribuente che liquida in maniera carente, mostra comunque un livello di compliance maggiore rispetto

L'emersione di attività dai «nuovi» Paesi collaborativi

Analisi comparativa		
	Vd 1	Vd 2
Periodi accertabili ai fini del monitoraggio fiscale	dal 2004 al 2013	dal 2009 al 2015
Periodi accertabili ai fini delle imposte sui redditi	dal 2006 al 2013	dal 2010 al 2015
Sanzioni RW	0,83% dal 2004 al 2007	0,5% dal 2009 al 2015
	1% dal 2008 al 2013	
Sanzioni reddituali	16,67% dal 2006 al 2007	16,67% dal 2010 al 2015
	25% dal 2008 al 2013	
Obblighi dichiarativi post Vd	Obbligo di regolarizzare 2014 e 2015 in dichiarazione dei redditi	Facoltà di regolarizzare 2016 e frazione d'anno 2017 in relazione di accompagnamento
Detrazione imposte pagate all'estero (lavoro dipendente e lavoro autonomo)	Consentita esclusivamente per gli atti non definiti	Consentita

Opportunità e rischi dell'autoliquidazione

	Vd 1	Vd 2
Autoliquidazione	Non prevista	Facoltà del contribuente
Errata autoliquidazione	Non prevista	Versamento insufficiente superiore al 10 o al 30% delle somme da versare: <ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazione del 10% • Versamento insufficiente pari o inferiore al 10 o al 30% delle somme da versare: Maggiorazione del 3%

Chi aderisce non rischia doppia imposizione

Il contribuente che ha deciso di aderire alla seconda edizione della procedura può detrarre le imposte pagate all'estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri, purché gli stessi concorrano alla formazione del reddito complessivo. Sostanzialmente, si tratta dei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto la propria attività lavorativa. Viene meno, dunque, l'applicazione dell'art. 165, comma 8, Tuir, il quale prevede che la detrazione delle imposte pagate all'estero non spetti in caso di omessa pre-

sentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Si tratta, dunque, di una novità normativa improntata a principi di equità, applicabile, però, esclusivamente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Inoltre, con la stessa circolare, l'amministrazione chiarisce che la possibilità di detrarre le imposte pagate all'estero si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (vale a dire il 24 giugno 2017) e relativi alla prima edizione della procedura di collaborazione volontaria. È precluso, in ogni caso, invece, il rimborso delle imposte che sono state già versate all'Erario.

—© Riproduzione riservata—

al contribuente che non ha effettuato alcun versamento spontaneo. Inoltre, al contribuente che ha effettuato l'accesso alla procedura, è concessa la possibilità di espandere il perimetro di azione della voluntary, ricomprendendo tra le annualità regolarizzabili anche il periodo d'imposta 2016 e la frazione d'anno 2017 antecedente la data di presentazione dell'istanza.

Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà sarà esonerato dagli obblighi dichiarativi in materia di moni-

toraggio fiscale (Quadro RW) e dall'indicazione in dichiarazione per i redditi, generati da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'Irpef con l'aliquota massima oltre all'adizionale regionale e comunale.

Le medesime condizioni di esonero, naturalmente, varranno anche per Ivie e Ivafe.

Da ultimo, nella circolare n. 21/E si dispone che, ai fini dell'esonero dagli obblighi dichiarativi per il 2017, come termine per l'invio dell'istanza, rileverà, qualora sussista, quello dell'istanza integrativa. Per quanto riguarda i Paesi in cui sono detenuti gli investimenti e le attività finanziarie estere e che consentono di massimizzare gli effetti premiali in capo al contribuente, questi sono molto più numerosi rispetto

all'elenco della prima edizione. Il combinato disposto degli articoli 5-quinquies, comma 7 e 5-octies, comma 1, lett. h), dl n. 167/1990, consente l'applicazione di condizioni più favorevoli, nel caso in cui sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del dl 193/2016 che ha ufficialmente riaperto i termini per l'adesione alla seconda fase), un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del Modello Ocse ovvero un «TIEA».

Ecco perché, ad oggi, l'elenco si è notevolmente ampliato ricomprendendo anche Paesi come Hong Kong, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra. Inoltre, per effetto della recente evoluzione normativa, gli effetti premiali consistenti nella riduzione del carico sanzionatorio e nel dimezzamento dei periodi accertabili, si renderanno applicabili anche nei confronti di chi detiene investimenti o attività in stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti al See che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996. Tale decreto, alla luce delle modifiche più recenti, ricomprende anche la Svizzera (a partire dal 9 agosto 2016) e il Liechtenstein (a partire dal 22 agosto 2016). Come già anticipato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 giugno 2017 e, come ribadito nel più recente documento di prassi, nel caso in cui gli attivi siano detenuti in Svizzera o in Liechtenstein e al fine di poter beneficiare dei suddetti effetti premiali, non si renderà più necessario procedere al rimpatrio fisico o al rilascio del waiver da parte dell'intermediario finanziario estero.